

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI RELATIVI ALLE RISORSE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO**

Gli Enti del Comparto Unico del Friuli Venezia Giulia quantificano le risorse relative al trattamento accessorio utilizzando il Excel allegato, ai fini:

- della costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, destinato ad attuare le progressioni economiche all'interno delle categorie e ad incentivare la produttività;
- della quantificazione delle risorse destinate al finanziamento delle altre voci stipendiali richiamate al comma 10 dell'art. 45 del CCRL 19.07.2023, che continuano ad essere imputate a carico del bilancio degli enti.

Il file Excel è diviso in tre fogli:

- 1) Foglio per la determinazione delle risorse stabili e variabili destinate rispettivamente al finanziamento delle progressioni economiche all'interno della categoria e al finanziamento delle performance;
- 2) Foglio per la quantificazione delle risorse destinate al finanziamento delle altre voci stipendiali richiamate al comma 10 dell'art. 45;
- 3) Foglio per la determinazione delle quote del salario accessorio oggetto di trasferimento fra enti in caso di passaggio di funzioni.

Si suggerisce di denominare il file con la seguente sequenza Anno-Nome\_Ente-Costituzione\_Fondo (Esempio: 2023-Comune\_di\_Udine-Costituzione\_Fondo.xls).

- 1. Foglio per la determinazione delle risorse stabili e variabili destinate rispettivamente al finanziamento delle progressioni economiche all'interno della categoria e al finanziamento delle performance.**

### **A) RISORSE STABILI**

Nella determinazione delle risorse stabili, l'art. 45 prevede il consolidamento al 31.12.2018 delle risorse stabili determinate ai sensi dell'art. 32, comma 1, del CCRL 15.10.2018, cui si aggiungono quelle relative alle somme acquisite per effetto delle cessazioni di personale avvenute fino al 31.12.2021.

Con riferimento alle risorse stabili calcolate sull'organico deve essere utilizzata la stessa metodologia definita dall'articolo 32 del CCRL 15.10.2018, prendendo a riferimento il personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2016 ed i medesimi importi annui per categoria, come riportati nella seguente tabella:

Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili
A	€ 917
B	€ 1.016
C	€ 1.177
D	€ 2.271
PLS	€ 1.012
PLA	€ 1.124
PLB	€ 1.944
PLC	€ 2.235
FA	€ 1.092
FB	€ 1.177
FC	€ 2.271

Gli importi sopraindicati vengono attribuiti indipendentemente dal regime orario (part time o full time), purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato fosse in essere al 31 dicembre 2016. Verrà riconosciuta la quota anche per coloro che sono cessati per pensionamento con effetto dal 1° gennaio 2017 (ultimo giorno di servizio il 31 dicembre 2016). Si precisa che non dovranno essere considerati nell'organico i dipendenti che prestavano la propria attività in posizione di comando/distacco, fuori ruolo o in convenzione, perché questi dipendenti devono essere calcolati dall'ente di provenienza.

Ciò premesso:

1. Nel primo blocco **punto A.1.a)** l'Ente indicherà nelle caselle colorate l'organico del personale, suddiviso per categorie, presente al 31 dicembre 2016; tale dato è desumibile dall'atto di costituzione del fondo relativo all'annualità 2018.
2. Nel secondo blocco **punto A.1.b)** l'Ente indicherà l'importo corrispondente al consolidamento delle quote di retribuzione individuale di anzianità, maturato economico, assegni ad personam in relazione alle cessazioni avvenute fino al 31.12.2021. Tale importo è desumibile dall'atto di costituzione del fondo relativo all'annualità 2022. Si precisa che l'importo viene calcolato in ragione annua, comprendendo anche le quote di tredicesima mensilità. Per cessazioni di personale si intendono le casistiche di cui all'art. 31 del CCRL 07.12.2006 (superamento periodo di conservazione del posto per assenza per malattia, infortunio, malattia riconosciuta dipendente da cause di servizio, licenziamento con e senza preavviso, raggiungimento limite massimo di età e servizio, dimissioni del dipendente, risoluzione consensuale, decesso, dispensa dal servizio), escludendo quindi le mobilità. Devono essere considerate solamente le cessazioni avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2017 a tutto il 31 dicembre 2021.

Effettuato il consolidamento, occorrerà aggiungere le eventuali somme previste dai **commi 5, 7, 9 e 12** dell'articolo 45 del CCRL 19.07.2023.

Il **comma 7** disciplina gli incrementi relativi alle cessazioni avvenute nell'anno precedente alla costituzione del fondo. Gli importi saranno calcolati con le stesse modalità indicate al punto A.1.b), e verranno inseriti nel **punto A.2**; questi importi incrementano in modo stabile le quote destinate alle progressioni all'interno della categoria.

I **commi 5 e 12** disciplinano i trasferimenti di funzioni ai sensi **dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, della L.R. 21/2019 e della L.R. 19/2020** tra Enti del Comparto.

Ai fini della determinazione delle risorse stabili (e, come si vedrà in seguito, anche di quelle variabili) sarà necessario provvedere alla decurtazione nell'Ente cedente delle quote sulla base degli importi indicati nella tabella riportata al comma 2 dell'articolo 45 (che non differiscono da quelli previsti dal CCRL 15.10.2018 e che sono sopra riportati), a cui corrisponderà il contestuale incremento di pari quote nell'Ente cessionario.

Tali quote saranno indicate nel punto **punto A.3**.

Un tanto dovrà essere disposto in relazione ai trasferimenti avvenuti dal 2017, ovvero successivi alla data del 31 dicembre 2016, data di riferimento per la determinazione delle quote delle risorse stabili. Qualora il trasferimento di funzioni e di personale dovesse avvenire in corso d'anno, l'importo da attribuire al fondo dovrà essere calcolato in misura proporzionale ai mesi di permanenza presso l'ente limitatamente all'anno di trasferimento. Nelle annualità successive le quote delle risorse stabili (e variabili) verranno riconosciute nella loro interezza. Viene dunque confermato il principio del "ribaltamento delle quote" secondo il quale ogni ente trasferisce al fondo dell'ente utilizzatore le quote di pertinenza, la cui sommatoria dal punto di vista puramente contabile non comporta un incremento di spesa per il trattamento accessorio precedentemente sostenuta dai singoli enti aderenti (Corte dei Conti - Sezione Sardegna n. 60/2017/PAR).

Pari criterio dovrà essere utilizzato anche nei casi di **scioglimento della convenzione e di reinternalizzazione della funzione**.

Il **comma 9** prevede che, qualora l'Ente abbia **incrementato in maniera stabile l'organico rispetto al personale in servizio al 31.12.2016**, aumenti corrispondentemente le risorse stabili, applicando, pro quota, gli importi annui per dipendente di cui al comma 2.

Tale ipotesi viene rappresentata al **punto A.4**.

Esemplificando, quindi, se il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2016 era pari a 10 unità, la presa in servizio a tempo indeterminato di un'ulteriore unità (che porta l'organico quindi a 11 unità) è da intendersi incremento stabile. In caso, invece, che successivamente alla fine del 2016 ci sia stata una cessazione (che ha portato l'organico a 9 unità) e un successivo ingresso di un dipendente a tempo indeterminato (che riporta l'organico a 10 unità), quest'ultimo non può essere definito incremento e non può portare al riconoscimento economico definito dal comma 9 dell'art. 45 del CCRL 19.07.2023.

Sommando quindi le quote individuate ai punti **A.1, A.2, A.3 e A.4**, otterremo l'**importo totale delle risorse stabili punto A**, che andranno a finanziare le progressioni economiche all'interno delle categorie.

Si raccomanda la massima cura nella compilazione, al fine di disporre di un dato corretto per l'attribuzione delle progressioni economiche, che non dovranno essere superiori alle risorse stabili a disposizione. Va ricordato infatti che la spesa relativa alle progressioni orizzontali ha carattere di stabilità e non sono previste altre forme di finanziamento al di fuori di quelle relative alle risorse stabili del fondo.

## **B) RISORSE VARIABILI**

Il comma 3 dell'art. 45 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'ammontare delle risorse variabili sia determinato in funzione del numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2020 e quantificato nell'importo di euro 720,00 pro capite.

Tale importo verrà indicato nel **punto B.1**. Anche questo importo viene riconosciuto indipendentemente dal regime orario di servizio (si veda quanto precisato sopra con riferimento alle risorse stabili).

Come per le risorse stabili, nei casi di trasferimenti di personale ai sensi **dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, della L.R. 21/2019 e della L.R. 19/2020** dovranno essere evidenziate le corrispondenti quote in aumento o in diminuzione nel prospetto, **punto B.2**, la cui compilazione segue gli stessi criteri già riportati al **punto A.3**.

Le risorse variabili sono incrementate annualmente delle voci elencate al comma 8 dell'art. 45, che sono evidenziate nel **punto B.3**, ovvero:

- a) dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;  
Rientrano in questa fattispecie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli incentivi per il recupero evasione ICI - art. 59, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 446/1997, i compensi a favore dell'avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente, gli incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. n. 50/2016.
- b) dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza;
- c) per una quota determinata ai sensi del comma 3 e relativo importo (*ovvero 720,00 euro*), in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi. Rimane escluso da questa disciplina il personale assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000;
- d) dalle risorse stabilite dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per corrispondere quanto previsto dall'art. 15 del presente contratto (*diritti derivanti da invenzioni industriali*).

Il **comma 13** dell'articolo 45 del CCRL 19.07.2023 disciplina i casi di assegnazione temporanea di personale alle forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui alla L.R. n. 21/2019: è il caso di assegnazioni temporanee alla forma associativa e/o con riproporzionamento del tempo di lavoro. Tali risorse sono evidenziate nel **punto B.4** e analogamente a quanto avviene nei trasferimenti di cui al comma 12, anche in questo caso le due amministrazioni interessate dovranno ridurre e incrementare le quote di risorse variabili già determinate al **punto B.2**.

L'**art. 46 del CCRL 19.07.2023** prevede inoltre l'incremento del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa relativo alla sola annualità 2023, di una quota una tantum conseguente alla rideterminazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 dell'importo annuo per dipendente delle risorse variabili di cui all'art. 32, comma 1, del CCRL 15.10.2018. Si ricorda che a seguito dell'interpretazione autentica sottoscritta in data 30.09.2021 l'importo era stato determinato in euro 586,00. Ora tale importo viene rideterminato in euro 680,00, con un incremento pro capite pari a euro 94,00. L'importo complessivo per ogni anno (2021 e 2022) viene calcolato in base al personale in servizio al 31.12.2016 e determina un incremento a carattere straordinario delle risorse variabili per il personale in servizio nell'anno 2023. Si precisa che in caso di trasferimenti di personale ai sensi del comma 12, successivi al 31.12.2016, anche le quote una tantum definite dall'art. 46 del CCRL 19.07.2023 seguiranno il principio del ribaltamento delle quote. Esempificando quindi: se nel corso del 2021 si è concretizzato un trasferimento di 10 unità di personale presenti al 31.12.2016, l'ente cedente non applicherà per questo personale l'incremento previsto dall'art. 46, che sarà invece riconosciuto dall'ente di destinazione. Tali somme vengono indicate al **punto B.5**.

Sommando quindi le quote individuate al punto **B.1, B.2, B.3, B.4 e B.5**, otterremo l'importo totale delle risorse variabili di cui al **punto B**; tali risorse andranno a finanziare la produttività del personale.

**2. Foglio per la quantificazione delle risorse destinate al finanziamento delle altre voci stipendiali richiamate al comma 10 dell'art. 45 del CCRL 19.07.2023**

Oltre alle risorse destinate alle progressioni orizzontali e alla produttività, è necessario determinare l'importo delle risorse relative alle altre voci stipendiali destinate al trattamento accessorio, ivi comprese le risorse per i compensi relativi al lavoro straordinario.

Il prospetto 2 elenca le indennità previste dalla normativa contrattuale vigente e prevede la possibilità di inserire eventuali ulteriori voci di salario accessorio non citate nell'elenco ma che sono disciplinate da specifiche norme di legge o contratto, che l'ente è tenuto a specificare.

Tali voci continuano ad essere imputate a carico del bilancio dell'ente; da ciò ne consegue che eventuali risparmi sulle quote stanziare ad inizio anno su tali voci daranno origine a economie di bilancio.

Completa il prospetto la casella relativa allo stanziamento per il lavoro straordinario, la cui determinazione deve seguire le prescrizioni già contenute nell'art. 17 del CCRL 01.08.2002.

**3. Foglio per la determinazione delle quote del salario accessorio oggetto di trasferimento fra enti in caso di passaggio di funzioni**

Al fine di dare chiara evidenza delle quote di salario accessorio oggetto di trasferimento nel caso di passaggio di funzioni e personale ai sensi dell'**art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e/o delle LL.RR. 21/2019 e 19/2020**, si chiede di compilare il prospetto 3.

Per le quote delle risorse stabili e variabili gli importi unitari annui sono già definiti in modo uniforme per tutti i dipendenti e ogni amministrazione dovrà riproporzionare l'importo annuo in base al periodo di servizio, come già spiegato precedentemente. La compilazione di questo prospetto consente di ricostruire tempo per tempo i trasferimenti operati.